



STUDIOMICURACA,
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Studio legale / Law Firm

MILANO
ROMA
BOLOGNA

MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

SVEZIA

TUTELA DEL CONSUMATORE IN SVEZIA di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Premessa

La Direttiva 1999/44/EC sulla vendita di prodotti al consumatore è stata attuata dalla Svezia, dando luogo ad una minima garanzia legale di buon funzionamento per tre anni di ogni prodotto, salvi i diritti che il consumatore deve esercitare nel minore termine di due anni.

Elementi di base della tutela del consumatore

La legge del 1990 n. 932 concede determinati diritti fondamentali ai consumatori all'atto della compravendita di merci per uso privato, sia nel caso di ritardo nella consegna sia in caso di difetti. Le stipulazioni private non possono derogare alla legge, il consumatore non può essere privato dei diritti nascenti dalla legge e la riforma del 2002 richiede che detti diritti rimangano effettivi anche nei riguardi dei creditori del venditore.

I diritti dei consumatori interessano uniformemente, sia all'atto della pubblicità che della vendita, la promozione di beni, servizi e anche oggetti, solitamente estranei, come il marketing delle offerte di lavoro.

In campo pubblicitario le prassi contrarie a buona fede sono vietate. Legge impone nella pubblicità e nel marketing severi requisiti di veridicità. L'apposita Corte, nota

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

come *Ombudsman* dei consumatori può vietare la commercializzazione di prodotti effettuata violando la buona fede o di prodotti che siano inadatti al loro scopo.

L'impresa può essere condannata a dare coattivamente informazioni ai consumatori, addirittura a distruggere i prodotti in caso di atti compiuti con dolo o negligenza e pagare, eventualmente, risarcimenti danni a commercianti o consumatori.

Clausole vessatorie

La legge del 1994 n.1512 e quella del 1984 n.292 vietano alle imprese di inserire nel contratto clausole vessatorie. Inoltre, vietano alle imprese di utilizzare clausole che siano da considerare sleali verso i consumatori o i commercianti.

Conformità dei beni al contratto

Il prodotto venduto deve essere conforme al contratto entro i due anni e ben funzionante entro i tre anni.

Vizi del prodotto

Entro i primi sei mesi, la scoperta di un vizio nel prodotto dà luogo alla presunzione che esso sia esistito sin dalla consegna. Oltre detto termine, la prova della sussistenza del difetto presente al momento della consegna incombe sul consumatore.

Termine di garanzia del prodotto

Entro due anni dalla consegna il consumatore ha diritto dopo la rilevazione del difetto, in primo luogo, alla consegna sostitutiva di un prodotto conforme o alla riparazione, senza alcun costo. In alternativa, se ciò è impossibile o sproporzionato o non può essere compiuto in un ragionevole lasso di tempo e senza inconvenienti significativi al consumatore, tenuto conto della natura dei beni e dello scopo per cui sono stati acquistati, - allora il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo (per minori difetti) o alla risoluzione del contratto (per maggiori difetti).

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

Eventuali garanzie convenzionali non possono diminuire il minimo legale di diritti concessi ai consumatori.

Azioni legali per difetti del prodotto

A fronte di difetti che rendono impossibile o sproporzionata o impossibile in ragionevole lasso di tempo la riparazione, il consumatore, tenuto conto della natura dei beni e dello scopo per cui sono stati acquistati, ha diritto ad una riduzione del prezzo (per minori difetti) o alla risoluzione del contratto (per maggiori difetti).

Le dispute fra consumatori e imprese, per quanto riguarda beni e servizi, possono essere portate all'attenzione di un apposito Consiglio per i Ricorsi Collettivi (*Allmänna Reklamationsnämnden*), che formula raccomandazione sulle modalità più idonee per risolvere la controversia.

Responsabilità da prodotto

La responsabilità da prodotto è regolata dalla Legge n.18 del 1992, che attua la Direttiva 1985 EEC85/374. I danni arrecati alle persone o alla proprietà da prodotto difettosi devono essere risarciti dal soggetto presuntivamente responsabile: produttore, importatore, distributore.

La regola si applica anche alle importazioni nell'area economica europea da parte di soggetti EFTA.

La presunzione può essere vinta per prodotti non immessi in circolazione per fini commerciali, per prodotti esenti da difetto al momento della messa in circolazione, per prodotti già messi a norma secondo regolamenti pubblici e per merci che lo stato dell'arte e della tecnica non consentivano di ritenere difettosi al momento della commercializzazione.

La responsabilità è oggettiva, non richiede né la prova della responsabilità soggettiva né la prova di qualche inadempimento contrattuale, ma semplicemente la prova dell'oggettiva pericolosità del prodotto.

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



M I L A N O
B O L O G N A
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

R O M A
D. Sgro

Eventuali clausole contrattuali di limitazione della responsabilità da prodotto, non escludono la facoltà del consumatore finale di agire contro i responsabili.

I relativi diritti si prescrivono in tre anni dalla conoscenza del difetto o dal quello in cui sarebbe stato possibile acquisire conoscenza del difetto del prodotto, ma comunque non oltre il termine di dieci anni dal momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Uno specifico corpo di norme rilevante per la responsabilità da prodotto si trova nelle seguenti leggi svedesi:

- Legge del 1971 n. 511 relativa agli alimentari, agli additivi e alle sostanze estranee presenti negli alimenti.
- Legge del 1992 n.859 relativa ai medicinali.
- Legge del 1993 n.1283 sui cosmetici
- Legge del 1993 n.584 sui prodotti medicali

Infine, dal luglio 2004 una nuova legge del 2004 n.451 sulla responsabilità da prodotto ha innovato la materia, estendendo espressamente ai prodotti medicali la tutela generale.

Gli organi di tutela sono l'Agencia per i prodotti medicali, il Ministero della Salute e degli Affari sociali, mentre l'Associazione Svedese per l'Industria Farmaceutica ("LIF") ha adottato un codice di autoregolamentazione della specifica responsabilità da prodotto.

Da considerare, infine, nello specifico settore del credito al consumo, la legge del 1992 n. 830, la quale assicura la protezione del consumatore che accede ai finanziamenti rateali al consumo per l'acquisto di merci.

Il finanziatore deve rendere note espressamente le condizioni del finanziamento offerto, per esempio il tasso di interesse effettivo su base annuale. Il consumatore conserva i diritti derivanti dal contratto contro successivi cessionari del finanziamento.

La prescrizione generale delle azioni nascenti dal finanziamento sarebbe di dieci anni dalla costituzione dell'obbligazione, per i crediti al consumo si compie in tre anni.

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



M I L A N O
B O L O G N A
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

R O M A
D. Sgro

Questi termini sono prolungati da un qualsiasi sollecito informale al debitore, dal riconoscimento di debito o dall'inizio dell'azione del creditore contro il debitore (legge del 1981 n.130).

E-commerce e consumatore

I contratti di vendita a distanza secondo la legge del 2000 n.274 sono oggetto di specifica disciplina quando riguardano, a titolo di definizione dell'ambito, merci o servizi offerti attraverso un sistema organizzato a distanza oppure porta a porta. La legge dà attuazione alla Direttiva CE 97/7/CE del Consiglio, concernente le vendite a distanza, ed è applicabile anche al *marketing* dei prodotti e servizi in oggetto. La definizione di vendita a distanza, con un libero elenco di mezzi di comunicazione impiegabili, è uguale a quella impiegata da Slovacchia e Danimarca. Al contrario, il Regno Unito, la Francia, l'Ungheria e l'Irlanda hanno adottato una definizione propria, determinando in modo autonomo l'elenco dei mezzi di vendita e pubblicità a distanza.

La novità principale nella legge risiede nel fatto che le imprese, che offrono i prodotti o i servizi ai consumatori, devono fornire specifiche informazioni al consumatore, quando introducono i prodotti e i servizi sul mercato. Le informazioni devono essere garantite prima che il consumatore ordini i prodotti, ma anche quando il consumatore sia per ricevere la consegna del prodotto. Il consumatore deve essere informato, per esempio, in merito al diritto di recedere dall'acquisto, al nome ed indirizzo dell'impresa, al prezzo del prodotto, ecc. Se le imprese non informano correttamente i consumatori, possono essere sanzionate con ingenti multe. In particolare, l'informazione sull'identità del fornitore deve sempre essere data, anche se il pagamento non è richiesto in anticipo (*idem* Repubblica Ceca, Francia, Danimarca, Spagna, Danimarca, Slovacchia e Polonia).

Nei contratti di vendita a distanza la legge dà diritto al consumatore di recedere dall'acquisto entro 14 giorni dal ricevimento delle merci.

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



STUDIOMISURACA,
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Studio legale / Law Firm

MILANO
ROMA
BOLOGNA

MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

E' da notare che la Svezia limita la predetta tutela, nel campo dell'*e-commerce*, alle sole persone fisiche, come del resto fa l'Irlanda, la Germania, l'Italia, la Slovacchia e il Regno Unito.

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com